



Ocdpc n. 1158 del 29 agosto 2025 - Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111

FAQ n. 1

A chi è rivolta l'Ordinanza?

RISPOSTA

E' rivolta a tutti i soggetti che avevano compilato il modello C1 nel 2023, possono quindi essere utilizzati quindi gli elenchi trasmessi al Soggetto Attuatore Anci Veneto a dicembre 2023. Da tali elenchi vanno esclusi quei soggetti che dichiaravano un importo di danni riconoscibili (quindi al netto di eventuali indennizzi assicurativi e già considerate solo le parti di importi non in detrazione, qualora ne avessero beneficiato) che è stato totalmente soddisfatto dalle prime misure di sostegno liquidate negli scorsi mesi. Si precisa che le liste in parola non possono essere integrate né in termini di nuovi beneficiari né in termini di importi aggiuntivi.

FAQ n. 2

Le liste dei beneficiari sono integrabili con ulteriori beneficiari o con importi aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati nel censimento iniziale (2023)?

RISPOSTA

No, le liste non possono essere integrate né in termini di nuovi beneficiari né in termini di importi aggiuntivi.

FAQ n. 4

C'è sempre l'obbligo di allegare la perizia asseverata?

RISPOSTA

Si espressamente previsto dal punto 5.4 dell'Allegato C.

FAQ n. 5



Gli eventuali indennizzi da assicurazioni devono essere detratti dall'importo ammissibile?

RISPOSTA

Si. E' previsto espressamente dall'Ordinanza (all. C, Punto 8.1).

FAQ n. 6

Come si dichiarano le eventuali detrazioni fiscali e chi deve farlo?

RISPOSTA

La dichiarazione della fruizione di eventuali detrazioni fiscali è a carico del dichiarante che lo dichiara tramite la compilazione del modello C 3.5.
Ai sensi del punto 8.1 dell'all. C si precisa che resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali.

FAQ n. 7

Colui che deve ancora effettuare o completare i lavori e non dispone di documentazione attestante le effettive spese sostenute, può presentare la richiesta di contributo sulla base della sola perizia asseverata?

RISPOSTA

Si, espressamente previsto dal punto 3.1 dell'all. C.

FAQ n. 8

La perizia asseverata può essere redatta dallo stesso dichiarante qualora questi sia abilitato a redigerla?

RISPOSTA

No, il tecnico deve porsi in posizione di terzietà rispetto al beneficiario.

FAQ n. 9

Relativamente al modello C 3.5 ed in particolare alla tabella "C) Indennizzi assicurativi e contributi di altri enti", nella seconda riga "Contributo di altro ente" vanno inseriti anche gli importi delle prime misure di sostegno (lett. c)?



RISPOSTA

Si, specificando la cifra.